

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 27 APRILE 1967

(61^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Nuove norme per la concessione della
" Stella al merito del lavoro " » (2173)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 763, 769, 772
ANGELINI	767
BERMANI	767, 771
DI NARDO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	768, 769
PEZZINI, relatore	763, 768, 769, 771
ROTTA	767
TREBBI	766, 768, 769
VALSECCHI	769, 771
VARALDO	771
ZANE	767

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare,
Bermani, Bettoni, Boccassi, Caponi, Celasco,

Di Prisco, Gatto Simone, Guarnieri, Macaggi,
Pezzini, Rotta, Salari, Samaritani, Saxl, To-
relli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo
e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale Di Nardo.

BOCCASSI, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta precedente, che è
approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Nuove norme per la concessio-
ne della " Stella al merito del lavoro " »
(2173) (Approvato dalla Camera dei de-
putati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Nuove norme per la concessione della
" Stella al merito del lavoro " », già appro-
vato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P E Z Z I N I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, i precedenti legislativi del disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame, che tende a riordinare le disposizioni concernenti la concessione della « Stella al merito del lavoro » sono — come è noto — il regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3167, che istituì tale distinzione onorifica, la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, che riordinò per la prima volta le norme relative alla predetta concessione adeguandole al nuovo ordinamento statutario ed infine la legge 20 dicembre 1965, n. 1427, che estese la concessione dell'onorificenza anche ai lavoratori dipendenti da enti pubblici, elevando il numero delle onorificenze stesse da 500 a 600.

Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che nel corso della discussione di quest'ultima legge, che si è svolta in sede deliberante nella seduta del 14 dicembre 1965 della nostra Commissione, da parte del relatore Rotta e di altri Commissari venne rilevato che la esperienza relativa all'applicazione della legge n. 2389 del 1952 avrebbe suggerito ulteriori modifiche alla disciplina vigente in materia, oltre quella che formava oggetto di quel provvedimento; io stesso, intervenendo nella discussione, manifestai delle perplessità circa l'opportunità di una modifica parziale e frammentaria della legge fondamentale del 1952, che a mio avviso avrebbe invece richiesto una ben più organica revisione.

Il sottosegretario di Stato Martoni nella sua replica finale dichiarò peraltro che il Ministero condivideva la tesi da me sostenuta, tanto è vero che già da tempo aveva predisposto il testo di un progetto di legge con il quale si riordinava completamente la materia: aggiunse inoltre che tutto questo era stato fatto presente alla Commissione della Camera dei deputati, la quale però aveva preferito varare il provvedimento in esame anziché attendere quello d'iniziativa governativa. In particolare, il rappresentante del Governo concludeva testualmente: « Da parte nostra riterremo quindi opportuno attendere la presentazione del disegno di legge d'iniziativa governativa, per una soluzione più completa ed organica del proble-

ma. Ci rimettiamo però, come è naturale, alle decisioni della Commissione »; io stesso, in seguito a queste dichiarazioni del rappresentante del Governo, replicai « Per coerenza con le mie precedenti dichiarazioni dovrei ora sostenere la necessità di rinviare la discussione del disegno di legge fino a quando non verrà presentato al Parlamento il progetto di iniziativa governativa. Comunque, per non creare ulteriori complicazioni, mi limito a prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato, confidando nella presentazione del disegno di legge di carattere generale nel 1966 ».

E il provvedimento fu così approvato.

Ora, il disegno di legge d'iniziativa governativa, preannunciato in quella occasione dal Sottosegretario di Stato Martoni, ha avuto però — per così dire — una gestazione più laboriosa del previsto: è stato infatti presentato all'altro ramo del Parlamento soltanto il 21 luglio 1966. Tale disegno di legge, comunque, è stato predisposto nell'intento lodevole di riordinare completamente la materia in un unico testo, apportando varie modifiche, sia di sostanza che di forma, alla vigente disciplina, modifiche peraltro resesi assolutamente necessarie. L'esperienza di questi ultimi anni — si legge infatti nella relazione che accompagna il disegno di legge — ha palesato la necessità di estendere la onorificenza a tutti i lavoratori dipendenti da imprese pubbliche e private, nonché da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici; elevare conseguentemente ad 800 il numero massimo delle decorazioni da conferirsi annualmente; dare la possibilità di attribuire l'onorificenza anche ai lavoratori subordinati non in possesso di un'anzianità continuativa di 25 anni, presso la stessa azienda, purchè ne abbiano una complessiva di 30; elevare il requisito minimo di età da 40 a 45 anni; vietare il conferimento di onorificenze, decorazioni o distinzioni da parte di enti, associazioni e privati ».

In particolare, passando ad illustrare il contenuto e la portata dei singoli articoli del presente disegno di legge, si può rilevare quanto segue. Con l'articolo 1 si estende appunto la concessione della decorazione ai

dipendenti da aziende dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici. L'articolo 2 prevede la concessione della « Stella » ai lavoratori periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità, determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati, in questo recepimento la disposizione di cui alla legge 29 ottobre 1965, n. 1230, emanata per colmare la lacuna legislativa resasi evidente dopo la sciagura di Mattmark. L'articolo 3 prevede inoltre, tra l'altro, il requisito dell'età minima per il conferimento della decorazione, fissandolo in 45 anni, anziché nei 40 finora previsti. L'articolo 4 stabilisce che per la concessione dell'onorificenza non è più necessario che il lavoratore abbia una anzianità di 25 anni presso la stessa azienda, ma è sufficiente un'anzianità di 30 anni anche alle dipendenze di aziende diverse, purchè il passaggio da un'azienda all'altra non sia dovuto ovviamente a demeriti personali. L'articolo 5 prevede una riduzione di un terzo dell'anzianità di lavoro stabilita nel precedente articolo 4 per i lavoratori particolarmente benemeriti, mentre il successivo articolo 6 prescinde dai predetti limiti di anzianità per i lavoratori italiani all'estero che abbiano dato prove di patriottismo, di laboriosità e di probità.

In conseguenza dell'estensione della « Stella » a nuove categorie di cittadini si rende evidentemente necessario l'aumento del numero massimo delle decorazioni da conferirsi ogni anno; l'articolo 8 del disegno di legge in esame provvede appunto a tale scopo elevando il numero delle « Stelle » da 600, come fissato dalla legge 20 dicembre 1965, n. 1427, a 800. L'articolo 8 prevede poi che le decorazioni siano conferite annualmente nel giorno del 1° maggio, Festa del lavoro, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto, per quanto si riferisce a quelle riservate ai lavoratori all'estero, con il Ministro degli affari esteri. L'articolo 9 elenca poi le caratteristiche formali della decorazione, mentre l'articolo 10 apporta alcune modifiche in ordine alla composizione dell'apposita Commissio-

ne nominata per l'accertamento dei titoli di benemerita dei lavoratori per il conferimento della decorazione.

Decisamente innovatrice è la disposizione contenuta nel successivo articolo 11. Tale articolo prevede, infatti, al primo comma il divieto di conferire onorificenze, decorazioni o altre distinzioni per meriti di lavoro da parte di enti, associazioni o privati, considerando esclusiva attribuzione dello Stato quella di premiare i lavoratori: dal divieto in questione vengono tuttavia escluse le attestazioni di carattere puramente aziendale.

L'articolo 12 inoltre prevede lo stanziamento di 100 milioni di lire per l'anno finanziario 1967 e di 50 milioni di lire per ciascuno dei successivi anni finanziari — introducendo con questo una variazione al testo originario del disegno di legge, che prevedeva soltanto uno stanziamento annuo di 50 milioni di lire — per far fronte all'acquisto delle insegne e dei brevetti, per assicurare il funzionamento della Commissione di accertamento dei titoli e per consentire al Ministero di adottare ogni opportuna iniziativa diretta all'eventuale assistenza dei decorati.

L'articolo 13 prevede poi l'abrogazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2389, nonché di ogni altra norma incompatibile con quelle del presente disegno di legge, mentre l'articolo 14 — originariamente non previsto — stabilisce infine che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

A proposito dell'articolo 11, che vieta il conferimento di onorificenze da parte di enti, associazioni o privati, desidero osservare che tale divieto non dovrebbe estendersi, a mio parere, ai riconoscimenti « al merito direttivo » rilasciati dalla Confederazione italiana dei dirigenti di azienda (CIDA), fin dal 1955. Come è noto, infatti, già da 12 anni la CIDA ha istituito una medaglia d'oro al merito direttivo che — previo scrutinio da parte di una Commissione presieduta dall'ex Presidente del Consiglio di Stato Petrilli e costituita da due alti magistrati, oltre che da rappresentanti della categoria — viene consegnata ogni anno ai dirigenti di azienda, di solito, dal Presidente della

Repubblica. Pare inoltre che per tale distinzione sia in corso un procedimento per il riconoscimento ufficiale.

Ora, evidentemente, l'articolo 11 ha suscitato viva preoccupazione negli ambienti della Confederazione, in quanto si teme che anche questa iniziativa debba ritenersi compresa nel divieto previsto in quell'articolo. Il ministro Bosco ha escluso questa possibilità, ma debbo dire che al riguardo io ho i miei dubbi poichè mi pare che l'articolo in questione sia assolutamente tassativo. Il secondo comma stabilisce peraltro che tale divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti: ma è evidente che non si può ritenere la CIDA una semplice azienda. D'altra parte, a mio modesto avviso, non è possibile estendere il divieto di cui trattasi anche alle attestazioni rilasciate dalla CIDA per la lunga tradizione che esse rivestono, nonchè per la considerazione che esse hanno presso la pubblica opinione. L'onorevole Ministro ha fatto presente che, ad evitare equivoci, sarebbe sufficiente una dichiarazione da parte del rappresentante del Governo che escluda dal divieto tali attestazioni, ma io ritengo che una dichiarazione di questo genere non possa bastare.

In proposito, allo stato delle cose, non sono in grado peraltro di suggerire una qualsiasi soluzione.

A conclusione della mia relazione, non mi resta che da augurare una sollecita approvazione del provvedimento, in modo che le decorazioni possano essere conferite secondo le nuove norme sin dal prossimo 1° maggio.

T R E B B I . A nome del Gruppo al quale appartengo dichiaro che voterò a favore del disegno di legge in esame. Devo però rilevare che, a mio avviso, i requisiti previsti dagli articoli 5 e 6 per la riduzione dell'anzianità minima sono indicati, per un verso, in modo eccessivamente generico e possono prestarsi, pertanto, a possibili arbitri nella concessione dell'onorificenza e, per l'altro verso, ricalcando temi ormai superati.

In particolare, per quanto si riferisce all'articolo 5, è necessario tenere presente che non sempre le innovazioni o le invenzioni suggerite dai lavoratori sono sollecitate dalle aziende, per cui non è improbabile che questi lavoratori, pur avendo la tendenza ad apportare miglioramenti all'attività produttiva dell'azienda, verranno esclusi dalla segnalazione da parte del datore di lavoro. Ad evitare pertanto pericolose discriminazioni anche in questo campo, bisognerà vedere come e in quale misura i datori di lavoro presenteranno le eventuali innovazioni o invenzioni e come e in quale misura le stesse saranno tenute in conto dalla Commissione chiamata ad accertare i titoli di benemerenzza dei lavoratori.

In ordine poi ai requisiti richiesti per la concessione della decorazione ai lavoratori italiani all'estero, è da rilevare che in particolare quello del « patriottismo » è assolutamente troppo generico. Cosa dovrà fare infatti il lavoratore italiano all'estero per dar prova di patriottismo? Venti anni fa un metro di misurazione era dato da certe particolari manifestazioni, ma credo che nell'attuale Repubblica democratica le stesse manifestazioni non possano ritenersi adeguate ed opportune!

A me pare quindi che l'espressione « patriottismo » dovrebbe essere riveduta onde evitare che si possa prestare a discriminazioni pericolose da parte di coloro che sono chiamati a determinare i meriti necessari per la concessione della « Stella ».

Desidero inoltre richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla composizione della Commissione nominata per valutare i titoli di benemerenzza per il conferimento della decorazione, nella quale a mio avviso è prevista una troppo scarsa rappresentanza dei lavoratori ed un eccessivo numero di funzionari dei diversi Ministeri. Anche in questo caso, cioè, si può notare la costante tendenza a burocraticizzare, piuttosto che a democraticizzare, l'impostazione della concessione delle « Stelle ».

Fatte queste considerazioni, concludo il mio intervento confermando che il Gruppo comunista voterà a favore del provvedimento in esame.

ROTTA. Mentre da un lato non posso che rallegrarmi dell'aumento del numero di decorazioni da concedersi nell'anno, dall'altro devo rilevare che, secondo il mio parere, l'elevazione del numero degli enti, i cui dipendenti possono beneficiare del provvedimento in esame, annulla il vantaggio di tale accresciuto numero di decorazioni.

Ho pertanto una certa perplessità in ordine al reale beneficio che comporterà l'aumento in questione nei confronti di coloro per i quali la « Stella » era stata originariamente istituita. La stessa perplessità devo manifestare peraltro relativamente alla Commissione più volte ricordata, che, essendo configurata in modo troppo burocratico e centralizzato, non è in grado, a mio avviso, di avvertire e valutare le reali esigenze del mondo del lavoro.

Per quanto si riferisce poi al rilievo fatto dal senatore Trebbi circa le possibilità di valutazione da parte dell'azienda delle capacità inventive o innovative dei propri dipendenti, che in precedenza venivano invece considerate nella valutazione generale dell'individuo, debbo dire che anch'io ho dei dubbi sulla reale efficacia di una simile disposizione.

Nonostante questi rilievi critici, ritengo comunque che il disegno di legge nel complesso risponda alle necessità nuove che si sono venute manifestando nel corso di questi ultimi anni in questo campo e che, pertanto, meriti senz'altro la nostra approvazione.

ANGELINI. Sono anch'io favorevole all'approvazione del presente disegno di legge. Desidero soltanto far rilevare, per quanto si riferisce all'articolo 11, che la nuova disposizione lascia immutate due sole facoltà: quella relativa alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti e quella relativa ai premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico, concessi dalle Camere di commercio, industria e agricoltura.

BERMANI. Siamo anche noi favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame. Concordiamo peraltro sulle preoc-

cupazioni manifestate dal senatore Pezzini relativamente al mantenimento delle attestazioni che vengono annualmente rilasciate dalla CIDA.

Per quanto si riferisce poi allo stanziamento previsto per far fronte alle spese derivanti dall'approvazione del provvedimento, riteniamo che 100 milioni di lire per il primo anno e 50 milioni di lire per gli anni successivi rappresentino per la verità delle somme eccessivamente elevate per raggiungere lo scopo che il disegno di legge si prefigge. Infine, per quanto mi riguarda, sono del parere che i premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico, concessi dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, non dovrebbero essere tenuti in alcuna considerazione, come titoli di merito, ai fini del conferimento della « Stella ».

ZANE. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, che reca nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro », non può che trovarci consenzienti: questo non solo perchè risponde ad una esigenza che era già stata autorevolmente rappresentata dalla nostra stessa Commissione in precedenti occasioni, ma anche perchè soddisfa una vivissima aspirazione di tutto il mondo del lavoro, stimolando nel contempo una maggiore preparazione per quanto si riferisce ai miglioramenti dell'attività produttiva, alle invenzioni o alle innovazioni. Anzi, a questo proposito, è bene ricordare che già in passato abbiamo ricevuto manifestazioni di simpatia per quanto ha fatto il Parlamento al riguardo.

Condivido peraltro le perplessità manifestate dal senatore Rotta in ordine all'elevazione del numero degli enti i cui dipendenti possono beneficiare del provvedimento, elevazione che evidentemente verrà a ridurre il campo di applicazione del provvedimento relativamente all'intenzione originaria del legislatore, che era quella di premiare soprattutto coloro che si fossero particolarmente distinti nel campo del lavoro nell'industria e nelle iniziative collaterali.

Sarei quasi del parere di interpretare in senso restrittivo la disposizione prevista dall'articolo 1 nel senso che le Regioni, le Pro-

vincie, i Comuni dovrebbero fare le relative segnalazioni soprattutto, a mio avviso, in riferimento alle aziende municipalizzate, ove si svolgano specifiche attività attinenti a quei particolari settori.

Comunque, poichè il disegno di legge deve essere approvato sollecitamente per poter divenire operante fin dal prossimo 1° maggio, come ho dichiarato all'inizio del mio intervento darò ad esso il mio voto favorevole.

Per quanto riguarda l'eccezione sollevata all'articolo 11 per l'eventuale difficoltà di escludere dal divieto gli attestati della CIDA, direi che, per risolvere questo dubbio, dovrebbero bastare eventuali dichiarazioni del rappresentante del Governo, e si potrebbe, inoltre, promuovere un ordine del giorno che confermasse, con la volontà della Commissione tali dichiarazioni.

D I N A R D O, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero, in primo luogo, rivolgere un vivo ringraziamento al relatore e a tutti coloro che sono intervenuti nella discussione del disegno di legge. Ringrazio soprattutto perchè, nonostante alcune perplessità manifestate, tutti si sono dichiarati favorevoli all'approvazione.

Desidero, molto brevemente, soffermarmi sui punti essenziali del contenuto del disegno di legge. Esso, come è noto, concerne le nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro ». Il disegno di legge è stato predisposto dal Ministero del lavoro e, come i colleghi sanno, è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento, senza che sia stata apportata alcuna modifica al testo.

Con questo provvedimento ci si propone di innovare la legislazione vigente stabilita dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2389, e in particolare di estendere l'onorificenza a tutti i lavoratori dipendenti da imprese pubbliche e private, nonchè da aziende e stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e altri Enti pubblici; di elevare da 600 ad 800 il numero massimo delle decorazioni da conferirsi annualmente; di dare la possibilità di attribuire l'onorifi-

cenza anche ai lavoratori subordinati non in possesso di una anzianità continuativa di 25 anni, presso la stessa azienda, purchè ne abbiano una complessiva di 30; di elevare il requisito minimo di età da 40 a 45 anni; di vietare il conferimento di onorificenze, decorazioni o distinzioni da parte di enti, associazioni e privati.

Il provvedimento, inoltre, recepisce la norma contenuta nella legge 29 ottobre 1965, n. 1230, che aveva previsto la possibilità di concedere la « Stella » ai lavoratori periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità, determinati da particolari rischi connessi alla prestazione di lavoro.

Tra le varie perplessità che sono state riscontrate e sollevate nel corso della discussione, ritengo la più pertinente quella relativa all'articolo 11. A questo proposito il Governo dichiara che le attestazioni rilasciate dalla Confederazione italiana dirigenti aziendali non sono comprese nel divieto dell'articolo 11.

Per concludere, il Governo rivolge un caloroso appello affinché, essendo ormai alla vigilia del 1° maggio, la Commissione voglia approvare il presente disegno di legge.

P E Z Z I N I, *relatore*. Intervengo per una brevissima replica: il collega Trebbi ha manifestato qualche perplessità circa gli articoli 5 e 6. L'articolo 5, vorrei fargli notare, è una riproduzione sostanziale dell'articolo 2, primo, secondo e terzo comma della legge 18 dicembre 1952, n. 2389, il quale è stato modificato solo formalmente. Poichè l'articolo 2 ha dato buona prova, la norma non dovrebbe dar luogo ad inconvenienti in futuro.

Per quanto riguarda l'articolo 6, non mi sembra il caso di scandalizzarsi se si richiede come requisito il patriottismo. Qualche volta si può parlare di patriottismo anche se, evidentemente, oggi il termine non si concepisce con lo stesso significato di 25-30 anni fa.

T R E B B I. Con quale significato viene concepito oggi?

P E Z Z I N I, *relatore*. Penso che l'amore verso la Patria sia ancora un sentimento

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)61^a SEDUTA (27 aprile 1967)

che deve essere coltivato. Quindi il lavoratore che va all'estero e, per esempio, rinuncia alla cittadinanza italiana non è un buon patriota.

TREBBI. A volte è necessario rinunciare alla cittadinanza, e il giorno in cui si fa tale rinuncia non si hanno più diritti.

PEZZINI, *relatore*. Io non mi formalizzo, comunque, se al requisito del merito si aggiunge anche quello del patriottismo.

Per quanto riguarda la composizione della Commissione, non mi pare si possa dire che ci sia una rappresentanza insufficiente dei lavoratori.

Il collega Rotta, a sua volta, ha qualche preoccupazione sul fatto che essendosi esteso il campo di applicazione per il conferimento delle decorazioni, il numero di 800 « Stelle » possa risultare insufficiente. Io ritengo, invece, che sia adeguato.

Per i lavoratori con qualifiche operaie dovrà restare fermo il numero già fissato, mentre le 200 decorazioni in più potranno essere assegnate alle nuove categorie di beneficiari.

Vorrei anche precisare che l'indagine sui titoli di benemerenzza dei lavoratori non è svolta dalla Commissione centrale, che ha solo il compito di verificare gli accertamenti fatti, in sede regionale, dagli Ispettorati del lavoro. L'indagine viene fatta perifericamente e i risultati vengono poi trasferiti a Roma alla Commissione centrale.

Ho già dichiarato che la distinzione della medaglia d'oro conferita dalla CIDA merita di essere conservata; sono anche io del parere che questa iniziativa sia esclusa dal divieto dell'articolo 11 e sarei favorevole alla presentazione di un ordine del giorno come convalida di questa esclusione.

VALSECCHI. Domando all'onorevole Sottosegretario se non ritenga contro la Costituzione il divieto fissato dall'articolo 11.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo che sia perfettamente costituzionale.

PRESIDENTE. Su questo punto sarà il caso che lei, senatore Valsecchi, esprima la sua opinione al momento della votazione dell'articolo 11.

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro », istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, anche se soci di imprese cooperative, nonchè da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale.

La decorazione comporta il titolo di « Maestro del lavoro ».

(È approvato).

Art. 2.

La decorazione può essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui ai successivi articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.

(È approvato).

Art. 3.

La decorazione è concessa ai lavoratori indicati all'articolo 1, che siano cittadini italiani, abbiano compiuto 45 anni di età e abbiano l'anzianità di lavoro indicata agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

La decorazione è concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)61^a SEDUTA (27 aprile 1967)

venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trenta anni alle dipendenze di aziende diverse, purchè il passaggio da una azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali.

Per la determinazione dell'anzianità prevista dal comma precedente, non costituiscono ragioni di interruzione le vicende che implicano successioni nella titolarità della azienda o trasformazione della medesima.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'anzianità di lavoro di cui all'articolo 4 è ridotta di un terzo per i lavoratori che abbiano, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato la efficienza degli strumenti, delle macchine o dei metodi di lavorazione, oppure contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro.

(*È approvato*).

Art. 6.

La decorazione è concessa, anche senza l'osservanza dei limiti di anzianità di cui all'articolo 4, ai lavoratori italiani all'estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità.

(*È approvato*).

Art. 7.

Annualmente possono essere concesse 800 decorazioni, di cui almeno 550 a lavoratori appartenenti a categorie operaie.

Le decorazioni conferite ai sensi dell'articolo 2 della presente legge sono attribuite in aggiunta al contingente di cui al comma precedente.

(*È approvato*).

Art. 8.

Le decorazioni sono conferite nel giorno della festa del lavoro — 1° maggio — con decreto del Presidente della Repubblica, su

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, per quelle riservate ai lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro per gli affari esteri.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale rilascia altresì ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.

(*È approvato*).

Art. 9.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco, il centro è in smalto color verde chiaro e reca sulla faccia dritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrata e sul rovescio la scritta « Al merito del lavoro » con l'indicazione dell'anno di fondazione (1924). Essa è conforme al disegno annesso al regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120.

Per i lavoratori italiani all'estero sul tergo della Stella sono aggiunte le parole « all'estero ».

La decorazione è portata al lato sinistro del vestito appesa ad un nastro listato di una banda color verde chiaro fra due bande, di eguale larghezza, di color giallo oro.

Il nastro può essere portato senza la Stella.

(*È approvato*).

Art. 10.

L'accertamento dei titoli di benemeranza dei lavoratori per il conferimento della decorazione, è fatto da una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta:

a) dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal Presidente della Federazione nazionale dei Maestri del lavoro d'Italia o da un suo delegato;

c) dal Presidente dell'Associazione nazionale dei lavoratori anziani d'azienda o da un suo delegato;

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

61ª SEDUTA (27 aprile 1967)

d) da cinque funzionari, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale;

e) da sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura designati dalle organizzazioni sindacali di categoria su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 11.

È vietato il conferimento, a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di ogni altra distinzione per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di Enti, Associazioni o privati.

Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti.

Nulla è innovato per quanto riguarda i premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico, concessi dalle Camere di commercio, industria e agricoltura.

La trasgressione al divieto di cui al primo comma è punita con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila.

V A R A L D O . Non condivido il divieto sancito dall'articolo 11. Sarei d'accordo se si fosse cercato di colpire quelle associazioni poco serie che distribuiscono onorificenze che non hanno alcun valore, ma con un divieto generale di questo genere si colpiscono solo i lavoratori dipendenti. Infatti il medico, l'ingegnere possono essere egualmente insigniti di distinzioni e diplomi, mentre il lavoratore dipendente, che può ottenere rico-

noscimenti solo per meriti di lavoro, rimarrebbe escluso.

Sono, poi, perplesso sul fatto che un ente pubblico o un'azienda può dare, se vuole, un attestato e non può, invece, conferire un distintivo ai dipendenti che hanno un certo numero di anni di attività.

Per queste ragioni mi asterrò dal voto.

V A L S E C C H I . Non ho molto da aggiungere a quanto detto dal senatore Varaldo. Ritengo che questo articolo, che sancisce un divieto tassativo ad enti, associazioni e privati, pena una multa fino a 500 mila lire, sia contrario alla Costituzione, perchè il riconoscere il merito di lavoro ad un certo lavoratore non costituisce nè contravvenzione nè reato. Sarebbe poi discriminatorio riconoscere che alcune associazioni di carattere sindacale, come la CIDA, possano dare distinzioni, onorificenze e attestati e impedire ciò ad altre.

B E R M A N I . Non sono d'accordo. La « Stella al merito del lavoro » viene data dallo Stato con assoluta imparzialità. Se si permette a tutti gli enti e associazioni di conferire distinzioni senza le garanzie con cui viene concessa la « Stella », può nascere una certa confusione e si sminuisce il valore della « Stella ».

V A L S E C C H I . Sarei d'accordo se il divieto riguardasse in modo esplicito la distinzione della « Stella », ma qui si proibisce il conferimento di onorificenze, decorazioni o altre distinzioni. Potrebbe ritenersi proibito anche un riconoscimento in denaro. Questo non lo possiamo fare. Esprimo pertanto voto contrario all'articolo 11.

P E Z Z I N I , *relatore*. La ragione dell'articolo 11 è illustrata, e mi pare esaurientemente, dalla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge. La « Stella al merito del lavoro » pur non costituendo un ordine cavalleresco è pur sempre una onorificenza, una pubblica distinzione onorifica che autorizza l'uso di uno speciale titolo e di una insegna. Come tale essa è conferita dal Capo dello Stato, ai sensi dell'articolo 87 ul-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

61ª SEDUTA (27 aprile 1967)

timo comma della Costituzione. Alla pari dei meriti civili e militari — premiati con la distinzione dell'Ordine « Al merito della Repubblica » o con le decorazioni al valore — e dei meriti di attività imprenditoriale — premiati con l'ordine « al merito del lavoro » — i meriti dei lavoratori vengono dallo Stato riconosciuti mediante un'apposita onorificenza, attesa la particolare rilevanza che tali meriti assumono in relazione alle finalità dello Stato stesso.

Stabilito tale principio ne discende la possibilità per lo Stato di considerare sua esclusiva attribuzione quella di premiare i lavoratori e, quindi, anche la possibilità di vietare che soggetti diversi facciano altrettanto. A ciò aggiungasi la necessità di tutelare il prestigio della onorificenza statale, esigenza questa che può essere avvertita quando, come avviene attualmente, si tende, da parte di enti ed associazioni a conferire — sia pure per scopi nobilissimi — distinzioni e diplomi per meriti di lavoro. Ecco perchè il presente disegno di legge pone il divieto di conferire onorificenze, decorazioni ed ogni altra distinzione per meriti di lavoro, da parte di enti, associazioni e privati, opportunamente escludendo, tuttavia, dal divieto, le attestazioni di carattere meramente aziendale; tale divieto è sanzionato penalmente, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1951, n. 178, sulla istituzione dell'Ordine « al merito della Repubblica italiana ». Penso che queste giustificazioni siano più che sufficienti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 12.

Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione prevista dall'articolo 10 della presente legge e per gli accertamenti ad essa demandati, nonchè quelle per l'acquisto delle insegne e dei brevetti, per il conferimento delle decorazioni e dei brevetti e per tutte le iniziative dirette all'assi-

stenza dei decorati sono poste a carico dello Stato che vi provvede nei limiti di 100 milioni di lire per l'anno finanziario 1967 e di 50 milioni di lire per ciascuno dei successivi anni finanziari.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere di lire 100 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari 1966 e 1967, destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 13.

Sono abrogate la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, nonchè ogni altra norma incompatibile con quelle della presente legge.

(È approvato).

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari